



PROTEZIONE LEGALE

ITALIANA
assicurazioni

Condizioni Contrattuali
01/2007

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CASO ASSICURATIVO O SINISTRO

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Scheda di Polizza, Condizioni Contrattuali e relativi Allegati.

PROTEZIONE LEGALE

L'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

VEICOLO

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Giudiziaria è stata affidata dalla Società a:



ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Verona, 37135 - Viale delle Nazioni n° 9, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,
fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 13;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. 13;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11.

Art. 2 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso od alla fine della causa.**

La Società non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**

- **le spese per controversie con la Società.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - INDICAZIONI E DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e **si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno e così di seguito, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.**

Art. 6 - DISDETTA E RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTROLLO

Le parti possono disdire il contratto

con lettera raccomandata almeno un mese prima della sua scadenza.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata; in tal caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clauseole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di

danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte od un terzo abbia od avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini del successivo art. 11, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti **unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tale ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato **deve immediatamente**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 12 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 13 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene

trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 11.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società o ARAG.**

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere **viene concordata con la Società o ARAG.**

ARAG così come la Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società ed ARAG avvertono e l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 14 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti od anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre-**

chè il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 16 - INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE INDENNITÀ E DEL PREMIO

Il massimale, le indennità assicurative ed il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma - in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più od in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato od al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art. 17 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.

Art. 18 - RINVIO

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

GLOSSARIO GIURIDICO

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE: l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza ed evitare il ricorso al giudice.

CONTRAVVENZIONE: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno subito in conseguenza di un fatto illecito di terzi (tipico esempio sono i danni da incidenti stradali). Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena la reclusione o la multa. I delitti si dividono, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi.

DELITTO COLPOSO: è solo quello espressamente previsto come tale dalla legge penale, commesso da un soggetto, involontariamente, per negligenza, imperizia, imprudenza od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

DELITTO DOLOSO: reato commesso secondo l'intenzione da un soggetto ed il cui risultato è stato previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

DELITTO PRETERINTENZIONALE: si ha delitto preterintenzionale, od oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

DIRITTO REALE: è il diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena (es.: diritto di proprietà) o limitata (es.: diritto di usufrutto) di un determinato bene con conseguente dovere per i terzi di non turbare l'esercizio del diritto stesso.

FATTO ILLECITO: violazione di un principio giuridico che causa un danno ingiusto a persone e/o cose. La legge prevede l'obbligo del risarcimento dei danni ingiustamente causati ad altri da parte di colui che ha commesso il fatto.

IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante

"informazione di garanzia", che contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo del reato contestato.

LESIONI PERSONALI E COLPOSE: danni fisici procurati a terzi senza volontà né intenzione. Si suddividono in lievi, gravi o gravissime.

OMICIDIO COLPOSO: morte di una persona procurata senza volontà né intenzione.

ONERI FISCALI: spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

PROCEDIMENTO PENALE: è la serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena.

REATO: violazione di norme penali. Si distingue in delitto o contravvenzione e comporta pene detentive e/o pecuniarie.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: provvedimento adottato dalle Autorità Amministrative e/o Giudiziarie in conseguenza di violazione di una specifica norma amministrativa e che obbliga il trasgressore al pagamento di una somma di denaro.

SPESE DI GIUSTIZIA: le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese di procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.

SPESE DI SOCCOMBENZA: tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rifondere alla parte vittoriosa.

STATUTO DEI LAVORATORI (Art. 28): ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.

TRANSAZIONE: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la preven-gano.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia conseguente al mancato rispetto delle obbligazioni assunte tra le parti tramite patti, accordi, contratti conclusi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME SPECIALI

Art. 19 - ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – delle Norme che regolano l'Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

AD PERSONAM: All'Assicurato/Conducente identificato in polizza per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo.

OVVERO IN ALTERNATIVA

SU TARGA: All'Assicurato/Conducente autorizzato per i casi assicurativi connessi alla circolazione **del veicolo la cui targa sia indicata in polizza.**

In entrambe le ipotesi, la garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta.

Art. 20 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono **in Italia, San Marino, Città del Vaticano per:**

a) **Difesa penale.**

Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad **incidente stradale**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

b) **Violazioni al Codice della Strada.**

Proporre opposizione o ricorso, avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio **superiore a 5 punti**. La presente prestazione opera solo se sussistono **fondate ragioni in diritto**.

c) **Sanzioni Amministrative Accessorie.**

Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

d) **Diaria.**

Qualora **dall'incidente stradale** consegua il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida disposta dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie, la Società assicura, alle condizioni della presente polizza, **il rischio derivante dal relativo pregiudizio economico, mediante corresponsione della diaria convenuta.**

È compreso il caso della sospensione della patente a seguito del verificarsi, in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del Nuovo Codice della Strada; **se una delle due collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di validità della polizza, l'indennizzo convenuto viene proporzionalmente ridotto.**

La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo ritiro del documento, indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione o revoca dello stesso.

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un Paese europeo (esclusa l'Italia) o da un'autorità Turca, per fattispecie analoghe a quelle di cui al presente punto c) (incidente), la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.

e) **Indennità Autoscuola.**

Qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del N.C.d.S. avvenuta durante il periodo di validità della polizza e comunicata ad ARAG ai sensi dell'Art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società garantirà entro il limite massimo di € 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. La Società provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.


f) **Indennità Zero Punti.**

La Società garantirà entro il limite di € 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione

e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. **La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in circostanza di polizza.** E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

g) **ARAGTEL – Consulenza Telefonica.**

Nell'ambito di tutte le materie previste nel presente articolo è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



ARAGTEL è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria;

h) **Errata variazione dei punti.**

Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso la comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Art. 21 - DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA DIARIA

L'Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento, allegandone copia.

L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.

L'indennizzo **viene corrisposto al termine del periodo di interdizione** ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare. Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene con rateizzazione mensile. **In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.**

Il presente Art. 21 opera a parziale deroga degli Artt. 11 e 13 - Denuncia del caso Assicurativo - e - Gestione del caso Assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione.

Art. 22 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni garantite al precedente Art. 20 sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- **Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo:** punto a) - Difesa Penale -;
- **Europa:** per violazioni analoghe a quelle di cui al punto b) - Violazioni al Codice della Strada -, punto c) - Sanzioni amministrative accessorie -;
- **Europa e Turchia:** punto d) - Diaria -, Norma Aggiuntiva A.1 - Infrazioni N.C.d.S. - e Norma Aggiuntiva A.2 - Autotrasportatore -.

Per infrazioni commesse in un paese diverso da Italia, San Marino e Città del Vaticano la diaria sarà corrisposta al 50% rispetto a quella indicata in polizza.

L'"Europa" comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Art. 23 - MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimale indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.

Art. 24 - NEOPATENTATI (limitazione valida solo nella formula "AD PERSONAM" patente identificata)
La diaria pattuita in polizza di cui all'Art. 20 lett. d), ed alle Condizioni Aggiuntive 1 e 2 (ove sottoscritte) è ridotta del 30% per coloro a cui sia stata rilasciata la patente di guida da meno

Norme Speciali

Protezione Legale - Patente

di tre anni. La presente limitazione non si applica nel caso di interdizione alla guida in un Paese europeo (Italia esclusa) o in Turchia.

Art. 25 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;**
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni od aeromobili;**
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- e) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;**
- g) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;**
- h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- i) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. 20 delle presenti Norme Speciali;**
- j) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari od esami di idoneità in sede di revisione;**
- k) se l'Assicurato ha subito precedente ritiro, sospensione o revoca della patente senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società.** La presente esclusione non opera qualora la polizza venga stipulata "su targa";
- l) limitatamente all'Art. 20 lett. b) - Violazioni al Codice della Strada - e lett. c) - Sanzioni Amministrative Accessorie - per violazioni agli art. 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada.**

NORME AGGIUNTIVE

Valide solo se espressamente indicate nella scheda di polizza

A.1) INFRAZIONI N.C.d.S.

La presente Norma Aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'Art. 20 - Prestazioni garantite - e Art. 21 - Estensione territoriale - delle Norme Speciali.

Le sotto elencate prestazioni di garanzia valgono a favore del Contraente/Azienda indicato in polizza contro il pregiudizio economico derivanti da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida aventi in Europa o in Turchia subiti dai propri **dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della polizza.** Qualora il **Contraente sia costituito in forma societaria, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.**

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

- opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;

- il pagamento al Contraente/Azienda della diaria convenuta in polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:

Art. 142, commi 9 e 12: Limiti di velocità;

Art. 143, comma 12: Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

Art. 145, comma 11: Precedenza;

Art. 146, comma 3 bis: Semaforo rosso;

Art. 147, comma 6: Comportamento ai passaggi a livello;

- Art. 148, comma 16: Sorpasso;
Art. 149, comma 5: Distanza di sicurezza tra i veicoli;
Art. 150, comma 5: Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
Art. 172, comma 8 e 9: Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenzione;
Art. 176, comma 22: Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
Art. 186, comma 2: Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'Art. 25 lett. i).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un Paese europeo (Italia esclusa) o di una autorità Turca per violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra elencati, la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta nella scheda di polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazione garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

In deroga all'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione, nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quanto una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del contratto.

Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.

A.2) AUTOTRASPORTATORE

La presente Norma Aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'Art. 20 - Prestazioni garantite - e Art. 21 - Estensione territoriale - delle Norme Speciali.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

- opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;
- il pagamento al Contraente/Azienda della diaria convenuta in polizza.

Le prestazioni garantite verranno corrisposte a condizione del favorevole accoglimento dell'opposizione o del ricorso proposti.

Sono garantite le violazioni di cui:

- Art. 6, comma 12: Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;
Art. 10, comma 24: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;
Art. 62, comma 7: Massa limite;
Art. 164, comma 9: Sistemazione del carico sui veicoli;
Art. 179, comma 9: Cronotachigrafo;
Art. 186, comma 2: Guida sotto l'influenza di alcool (in deroga all'Art. 25 - Esclusioni, - lett. i).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un Paese europeo (Italia esclusa) o di una autorità Turca per violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra elencati, la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta nella scheda di polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazione garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

In deroga all'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione, nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quanto una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del contratto.

Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.

**Norme Aggiuntive
Protezione Legale - Patente**

